

Esatte € 24,34 - Vergiate
per diritti di Cancelleria. III sp.
Mediante marche apposte.
sulla copia - Certif. AV. E. Pompeo
(L. 21 - 2 - 89 N. 99)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
e delle Finanze
SETTANTAQUATTRO/34
Entrate
00030590 00007E68 W0000001
00033173 12/11/2007 09:38:46
0001-00010 TCEBABA98F4E05F3
IDENTIFICATIVO : 01061169022284

0 1 06 116902 228 4



Salerno, Li 9 NOV. 2007
R. CANCELLIERI

IL TRIBUNALE DI SALERNO

4ª SEZIONE CIVILE

N. 3 07 C.P.
N° 5166 020
/07

Il Collegio Fallimentare, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei

5 *Magistrati:*

- Dott. ssa *Alessandra Chianese* *Presidente*
- Dott. *Giorgio Jachiu* *Giudice Est.*
- Dott. *Ennio Trivelli* *Giudice*

OGGETTO:
decreto di ammissione

Proc. Concl. 6/11/07

Decisa il 7/11/07

Minuta il 8/11/07

Publicata il

10 *6.11.07 pronuncia il seguente*

DECRETO DI AMMISSIONE

DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

depositata da

"DoL.Ma. Store srl", con sede in Salerno alla Via Caduti di Brescia n. 143

15 C.F. 03711290654. R.E.A. SA-315593, in persona del proprio Rappresentante Legale, in persona del proprio Rappresentante Legale, Maiolica Lorenzo nato a Melfi (PZ) il 4 agosto 1960 e residente a Salerno alla via Sichelmanno n. 13 CF: MLC LNZ 60M04 F104Q".

- RICORRENTE -

20 **1.**

Dato atto che è stato interpellato il Signor Procuratore della Repubblica in sede il quale ha rilasciato parere, allo stato, contrario:

2.

0 1 06 116902 020 3



f d


Dato atto che il Collegio con separato provvedimento dispone la sospensione
25 dei ricorsi prefallimentari fino al momento dell'eventuale emissione del decreto di
omologazione della proposta di concordato preventivo;

3.

Rilevato preliminarmente che le proposte di concordato preventivo depositate
prima del 1 gennaio 2008 sono disciplinate dalla normativa ora vigente, derivante
30 dall'innesto nella legge fallimentare delle norme dettate dapprima dal d.l.
16/03/05 n. 35 e poi dal decreto legislativo n. 5/06;

Rilevato che, per contro, non è ancora stata affrontata in sede giurisprudenziale
la questione se la procedura di concordato preventivo già pendente il 1 gennaio
2006 ma non ancora omologata in quando in fase successiva all'emissione del
35 decreto di ammissione debba essere regolata (denominando con legge "originaria"
quella del 1942) dalla legge "intermedia" (caratterizzata peraltro da due fasi,
atteso che parte delle norme sono in vigore dal marzo 2005 ed altre dal luglio
2006) o da quella "finale" dettata dal decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169
perché, cripticamente, nell'articolo 22 di tale testo legislativo non si menziona il
40 concordato preventivo;

ritenuto opportuno rileggere tale norma dove al primo comma indica che le
correzioni alla nuova legge fallimentare entrano in vigore il 1° gennaio 2008 e
laddove al secondo comma precisa che le disposizioni del presente decreto si
applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della
45 sua entrata in vigore, **nonché alle procedure concorsuali e di concordato
fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.**





ritenuto opportuno precisare che per il fallimento la definizione di procedura pendente risulta inequivocabile in quanto sono così connotate tutti i processi instaurati da sentenze dichiarative di fallimento già pronunciate:

50 ritenuto opportuno precisare che, invece, per il concordato preventivo, procedura plurifasica, la pendenza è un concetto del tutto differente in quanto potrebbero considerarsi pendenti: a) quelle in fase di ammissione; b) quelle già ammesse; c) quelle già omologate;

ritenuto opportuno accedere ad una interpretazione restrittiva del concetto di
55 pendenza in quanto la normativa è stata dettata inequivocabilmente per "integrare e correggere" la legge fallimentare vigente sicché sarebbe del tutto assurdo relegare la nuova normativa in tema di concordato preventivo alle sole proposte depositate dopo il 1 gennaio 2008 ed imporre il vecchio regime, ritenuto non corretto dal legislatore, alle proposte già depositate ed a quelle già ammesse;

60 ritenuto che, plasticamente, nel caso di specie, si dovrebbe nel 2008, dopo l'entrata in vigore della legge corretta, applicare una legge "sbagliata" alla fase della votazione ed alla fase dell'omologazione sol perché la domanda è stata depositata nel novembre 2007;

ritenuto che, plasticamente, nel caso di specie, si dovrebbe nel 2008, dopo
65 l'entrata in vigore della legge corretta, applicare una legge "sbagliata" alla fase della votazione ed alla fase dell'omologazione sol perché il collegio ha sciolto la riserva tempestivamente nel corso del 2007 ed ha ammesso il ricorso nel 2007 in luogo di attendere il 2008;

ritenuto inoltre che soccorrono ad una interpretazione restrittiva delle norme

70 transitorie anche una lettura sistematica delle norme introdotte nel nuovo
concordato preventivo laddove precisano all'art. 160 l. fall. quel che secondo una
corrente interpretativa era implicito, vale a dire la possibilità di prevedere una
soddisfazione non integrale per i cosiddetti privilegiati incapienti (senza
nascondere che tale linea interpretativa non era da tutti condivisa); laddove
75 precisano all'art. 162, primo comma, l. fall. il ruolo del Giudice, chiamato anche a
suggerire "integrazioni al piano" (disposizione che questo collegio ha già
implicitamente usato in questa procedura laddove nel decreto di convocazione
della camera di consiglio ha implicitamente segnalato lacune nella proposta
originaria opportunamente corrette nella proposta depositata prima dell'udienza
80 collegiale); laddove consentono di continuare il "dialogo" tra le parti processuali
fino al momento precedente alla votazione dei creditori, atteso che il debitore può
modificare il piano (ai sensi del nuovo secondo comma dell'art. 175 l.fall.) fino a
tale momento;

ritenuto, quindi, in sintesi e con riserva di riesaminare la questione alla luce
85 delle considerazioni delle parti, che se la proposta non è cristallizzata fino al
momento della votazione la procedura non possa considerarsi "pendente" e quindi
possa essere disciplinata dalla nuova normativa;

ritenuto, inoltre, proprio nello spirito indicato dal nuovo legislatore, che il
controllo in sede di ammissione sia del tutto modificato e volto ad espungere solo
90 proposte "irricevibili" non certo proposte "correggibili";

ritenuto, correlativamente, che nello spirito indicato dal nuovo legislatore, il
controllo si sia spostato lungo tutto il corso della procedura atteso che ai sensi del





16

nuovo art. 173 legge fallimentare il giudice, anche di ufficio, oltre che su segnalazione del Commissario Giudiziale o di qualunque creditore - anche qui si intravede un ruolo nuovo per tutte le parti, Giudice compreso - può interrompere la procedura, osservando però un percorso procedurale volto a garantire tutti gli interessati;

considerato che, quindi, sarebbe del tutto incongruo ritenere "irricevibile" la domanda presentata nel novembre 2007 sulla base di una interpretazione restrittiva della legge vigente, sintetizzabile nell'inammissibilità della compressione dei crediti privilegiati anche se incapienti, quando tale tesi poteva essere conforme al sistema precedente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5/06 ma non è detto che possa essere ritenuta ancora valida dopo che tale legge ha introdotto la comprimibilità delle ragioni dei creditori privilegiati nel concordato fallimentare e nella transazione fiscale (utilizzabile peraltro anche in sede di concordato preventivo);

ritenuto quindi di dover sottoporre, in astratto, alle parti la proposta di concordato preventivo anche qualora contempli una riduzione delle ragioni dei creditori privilegiati ritenuti incapienti perché si debba quantomeno accedere alle lettura non restrittiva della normativa vigente;

ritenuto inoltre, e qui anticipando un punto di seguito descritto, che si debba procedere all'adunanza dei creditori soltanto dopo l'entrata in vigore della nuova legge così rimettendo anche alla valutazione delle parti la questione concernente l'ultrattività della legislazione vigente che non è accolta, allo stato, dal collegio il quale ritiene, per contro, con riserva di riesaminare nel prosieguo, che la legge

f

16

applicabile alle proposte di concordato non omologate al primo gennaio 2008 debba essere quella nuova (applicandosi la legge "intermedia" solo ai concordati preventivi omologati prima del 1 gennaio 2008):

4.

120 ritenuto, appunto, e qui anticipando le conclusioni proprio per seguire il filo del ragionamento qui articolato, che vi sia un ulteriore motivo per procedere all'adunanza dei creditori in un tempo non immediato dettato dal fatto che il piano qui articolato si presenta assai complesso sicché appare quanto mai opportuno che il voto dei creditori si svolga su una piattaforma informativa arricchita da una
125 attenta disamina della situazione di fatto che solo il Commissario Giudiziale sarà in grado di articolare atteso che se è vero che questa proposta è del tutto scissa dalle altre tre contestualmente presentate è vero anche che si dovranno ricostruire i rapporti tra le quattro società e comprendere la reale fattibilità della proposta:

5.

130 ritenuto che in questo caso, sia estremamente difficile affermare che il giudizio del professionista che ha affermato la fattibilità del piano sia viziato dagli errori logici descritti nella nota giurisprudenza dei tribunali di Ancona, Pescara e Monza ((Si vedano: Tribunale di Pescara, R.G. n 458/04, Decreto di non ammissione 20 ottobre 2005, in *il Diritto Fallimentare*, 2006, pagg. 130 e ss.; Tribunale di
135 Monza, 16 ottobre 2005, in *Il Fallimento*, 2005, pag. 1403; Tribunale di Ancona, decreto 13. 10. 2005, in *il Fallimento*, 2005, pag. 1405);

ritenuto, inoltre, più in generale che certamente il vaglio di ammissibilità il Giudice, in questo caso, lo debba compiere alla luce della legislazione vigente



(senza, con ciò, radicare, per le ragioni già dette, tale legislazione intermedia a
140 questo concordato preventivo che, lo si ribadisce, sarà una procedura concorsuale
pendente solo allorché sarà omologato) sicché non pare il caso di aggiungere altro
sul tema del controllo in sede di ammissibilità atteso che, con il rinvio compiuto ai
criteri ermeneutici usati nei citati casi giurisprudenziali pare essere completamente
chiarito che il giudizio di fattibilità è compiuto dal professionista e che il
145 Tribunale si limita a verificare l'intrinseca ed estrinseca attendibilità del giudizio
reso:

6.

ritenuto che, nel caso di specie, risultano, seppure in sede di prima
integrazione, depositati tutti i documenti richiesti, a pena di inammissibilità,
150 dall'art. 161 legge fallimentare;

ritenuto che, nel caso di specie, la relazione del professionista asseveratore in
uno alla documentazione contabile depositata consenta al Tribunale di compiere
quel primo vaglio volto ad affermare che i dati contabili risultano veritieri;

ritenuto peraltro, nel caso di specie, il riscontro sulla veridicità delle scritture
155 contabili il Tribunale lo compie anche alla luce della documentazione acquisita in
sede pre-fallimentare, ove risulta evidente lo stato di decozione di questa società e
delle altre società del gruppo;

7.

ritenuto ancora che proprio quest'ultima annotazione consente di passare
160 all'esame concreto del piano nel quale, lungi dal compiere un giudizio di
convenienza, il Tribunale non può non prendere atto che il proponente incentra il

suo sforzo sull'inserimento di "nuova finanza" per consentire ai creditori di ricevere delle utilità;

ritenuto che quindi il giudizio di convenienza dei creditori dovrà incentrarsi
165 sulla valutazione tra una liquidazione secondo gli schemi del nuovo diritto fallimentare - ma arricchita (nei limiti ora vigenti) dal risultato utile di eventuali azioni che potrebbero essere intraprese solo in sede fallimentare - ed una soddisfazione nei limiti della proposta concordataria;

rilevato che il piano risulta estremamente chiaro atteso che in esso si
170 prevede il pagamento ai creditori da parte della società debitrice di determinate percentuali a seconda della classe di appartenenza del creditore;

rilevato che per affermare l'infattibilità del piano, allo stato, si dovrebbe mettere in discussione il valore dei diversi cespiti chiamati a "garantire" tale pagamento;

175 ritenuto che per contro, allo stato non emergono dai documenti acquisiti elementi che consentano di affermare l'infattibilità di tali pagamenti anche se talune preoccupazioni vi sono atteso che si è scelto, con determinazione suscettibile di essere modificata, di non trasformare immediatamente in una società di capitali la Cereal s.a.s. quando invece, procedendo ad una sua
180 trasformazione ora, al momento della votazione si attribuirebbe alla società in corso di ammissione al concordato preventivo un cespite in luogo dell'aspettativa di un cespite;

ritenuto, per contro, che a fronte di una evidente attuale incapienza del patrimonio la prospettiva concordataria descriva, per l'introduzione nella

4



185 società di nuovi cespiti, una possibilità di pervenire al pagamento di parte
della debitoria (nelle forme descritte nel piano) così salvaguardando
Pazienda;

8.

190 ritenuto che anche il giudizio sulla correttezza dei criteri di formazione delle
classi possa in questo caso essere superato anche se, come vedremo una
preoccupazione permane sulla quale, qui ancora applicando il principio della non
cristallizzazione della proposta, pare opportuno, allo stato, soltanto richiamare
l'attenzione;

195 ritenuto infatti che del tutto ineccepibile risulta la previsione di una classe con
pagamento integrale dei creditori con privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1
atteso che almeno parte del loro credito potrebbe essere, in caso di fallimento,
salvaguardata dal fondo di garanzia anche per il T.F.R. ed atteso che risulta assai
improbabile che gli stessi risultino incapienti;

200 ritenuto, per contro, che fonte di grave preoccupazione risulta l'attribuzione del
medesimo livello di soddisfacimento per i crediti dei professionisti ex art. 2751
bis n. 2 con quelli previdenziali e tributari sia perché ci si chiede se la prescrizione
normativa di non alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione sia
soddisfatta dall'attribuzione del medesimo trattamento con la classe inferiore (e
quindi sia violata solo da un trattamento peggiore rispetto alla classe inferiore) sia
205 perché ci si chiede se gli stessi possano considerarsi in concreto incapienti;

ritenuto che le restanti classificazioni siano conformi alla normativa vigente
atteso che l'attribuzione del medesimo trattamento ai diversi debiti tributari e



previdenziali pare conforme alla normativa vigente sempre che la stessa venga interpretata, come detto al punto che precede, ritenendo necessario soltanto un
210 trattamento non inferiore (e non invece come potrebbe essere in una differente lettura della disposizione qualora si ritenesse che vi sia violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione qualora vi sia un trattamento eguale alla classe successiva);


9.

215 ritenuto che la valutazione sulla incapacità delle singole categorie di privilegiati risulta, allo stato, riscontrata dall'evidente stato di insolvenza e dalla necessità, per addivenire alla realizzazione del piano, di ricorrere all'introduzione di "nuova finanza" sicché non pare controvertibile che si verta in una situazione nella quale si possa procedere ad una soddisfazione parziale delle ragioni
220 creditorie dei privilegiati, rimettendo alle successive disamine del Commissario Giudiziale le valutazioni sull'effettiva incapacità di taluna delle singole categorie di privilegiati "sacrificati" in uno alle valutazioni di spettanza del Collegio qualora emerga nel corso della procedura la sopravvenuta carenza delle condizioni di ammissibilità;

225 **10.**

ritenuto che quindi, conclusivamente vi siano gli estremi per ritenere la proposta "ricevibile" proprio perché caratterizzata dall'immissione di nuovi
cespiti nella realtà aziendale dell'impresa e per ritenere riscontrabile, allo stato, il giudizio del professionista sulla non "infattibilità" del piano atteso che si
230 prevedono una serie di pagamenti in relazione ai quali risulta ragionevole il Suo

4



ritenere che la società debitrice possa procacciarsi, liquidando i cespiti aziendali e quelli pervenuti, la relativa provvista:

11.

ritenuto che si rende indispensabile il nominare un Commissario Giudiziale
235 differente per ognuna delle singole società che nello stesso contesto ha depositato
proposta di concordato preventivo atteso che le stesse risultano avere interessi
confliggenti sia in quanto titolari di crediti reciproci sia in quanto destinate a
ricevere quote degli stessi cespiti rappresentanti la "nuova finanza":

ritenuto che si renda indispensabile anche il conferire al Commissario
240 Giudiziale l'onere di depositare, ai sensi dell'art. 172 L.F., la "*relazione
particolareggiata sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai
creditori*", almeno venti giorni prima dell'adunanza per consentire ai creditori un
voto informato;

12.

245 ritenuto inoltre, per le particolarità della situazione prospettata ai creditori
ricepire la scelta giurisprudenziale del Tribunale di Lecce laddove chiede che
nella relazione il Commissario Giudiziale esprima non solo un parere sulla
regolarità della procedura, sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore,
sulle garanzie offerte ai creditori e soprattutto sulla **concreta idoneità della proposta**
250 **concordataria di soddisfare i creditori nelle percentuali indicate individuando i
tempi massimi entro i quali i creditori delle diverse classi saranno liquidati;**

infatti pare il caso di segnalare al Commissario Giudiziale di affrontare **anche i
seguenti ulteriori aspetti oltre a quelli dal medesimo ritenuti rilevanti:**

dash

[Handwritten mark]

255 **I) disamina di eventuali rapporti significativi sussistenti con altre società;**

la) rapporti economici con eventuali imprese fornitrici aventi un ruolo dominante;

**lb) rapporti economici con eventuali imprese formanti uno stesso gruppo evidenziando anche eventuali situazioni di controllo e/o di collegamento con particolare riguardo ai rapporti tra Cereal s.a.s., "Maiolica Store s.r.l. in
260 Liquidazione", "La Commerciale s.r.l.", "Dol.Ma. Store s.r.l." e "Centro Distribuzione Maiolica s.r.l."**

II) verifica della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società con particolare riguardo all'attivo concordatario procedendo alla:

265 **IIa) disamina del valore di ogni genere di bene sociale e dei cespiti che saranno ceduti alla società;**

**IIb) disamina dei crediti della società redigendo un elenco analitico nel quale per ogni debitore si riporti: tipo di contestazioni sollevate dal debitore, elementi per valutare la fondatezza di tali contestazioni, data di esigibilità, data in cui è sorto ciascun credito,
270 informazioni sulla capacità patrimoniale del debitore, corrispondenza intercorsa, informazioni dai legali della società;**

IIc) disamina dello stato giuridico degli immobili evidenziando:

- L'insussistenza di abusi edilizi e, qualora ve ne fossero, la loro incidenza sul valore del bene e sulla sua alienabilità
- 275 - esistenza di eventuali contratti di locazione dell'immobile o di affitto della azienda, eventuale revocabilità; incidenza sul valore dei beni

12



(immobile e azienda): elementi che possano farli ritenere revocabili (in caso di fallimento):

280 **IIb)** disamina dello stato giuridico delle quote sociali che la società eventualmente detenga e di quelle che alla stessa saranno cedute;

IIc) disamina delle cause attive proposte e delle azioni da proporre;

III) verifica della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società con particolare riguardo al passivo concordatario verificando l'individuazione
285 **operata dalla società dei propri debiti e dei relativi privilegi :**

IIIa) procedendo alla redazione di un elenco analitico dei crediti nei confronti dell'impresa che ha chiesto l'ammissione al concordato;

IIIb) verificando l'individuazione dei crediti privilegiati e ri-calcolando gli esatti importi degli interessi;

290 **IIIc)** chiedendo ai professionisti che hanno assistito il debitore sia durante la precedente attività sia in occasione della predisposizione della domanda di concordato (legale, consulente, tecnici, ecc.) di indicare i loro crediti, depositando la nota specifica e la documentazione relativa alle spese;

IIId) acquisendo informazioni da: sede centrale del Tribunale e sezioni distaccate (in
295 ordine ad eventuali cause); Agenzia delle Entrate; INPS; INAIL; Camera di Commercio; Equitalia;

IIIe) acquisendo informazioni per ciascun credito, verificando se vi siano possibilità di contestazioni da parte del singolo creditore, con conseguente (eventuale) aumento della massa debitoria;

fall

300 III) accertando per i **lavoratori** se oltre alle voci FER, mensilità non corrisposte, ferie non pagate, tredicesima, vi siano rivendicazioni per straordinario e/o, differenze retributive;

IIIg) accertando per i **crediti tributari e previdenziali** se i relativi titoli siano divenuti definitivi;

305

IV) **verifica delle concrete prospettive di realizzazione in sede fallimentare** (ad es. individuando il valore delle utilità ritraibili dall'esercizio di azioni revocatorie e di estensioni del fallimento);

310

13.

ritenuto che quanto alla **somma necessaria per la procedura**, essa, va **stabilita nella somma indicata in dispositivo da depositarsi entro quindici giorni dalla comunicazione di questo provvedimento**;

14.

315

Il Tribunale,

- sentito il Pubblico Ministero ed il debitore,
- ritenuto che la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo sia stata depositata dalla società ricorrente osservando i requisiti formali richiesti dalla nuova formulazione dell'art 161 legge fallimentare perché il liquidatore era stato ritualmente autorizzato, ai sensi dell'art. 152 l. fall. -
- 320 dall'assemblea straordinaria dei soci della società e perché risultano depositati tutti i documenti prescritti;

Laich



325 - ritenuto che la relazione del professionista sia frutto di un vera e propria
revisione contabile sicché genuino risulta il suo giudizio sull'attendibilità e
veridicità dei dati aziendali nonché sulla fattibilità del piano medesimo,

- valutata, sulla base dei dati contabili così come rappresentati, la realizzabilità il
piano descritto nel ricorso, concordato preventivo con pagamento integrale ai
creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e con pagamenti differenziati per
tutte le altre classi con completo effetto esdebitativo,

330 - ritenuto che sussistano le condizioni previste dall'art. 160 l.f. per l'ammissione
della società alla procedura di concordato preventivo,

P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede:

1. **Ammette alla procedura di concordato preventivo la ricorrente:**

335

"**Dol.Ma. Store srl**", con sede in Salerno alla Via Caduti di Brescia n. 14,
C.F. 03711290654, R.E.A. SA-315593, in persona del proprio Rappresentante
Legale, in persona del proprio Rappresentante Legale, Maiolica Lorenzo nato a
Melfi (PZ) il 4 agosto 1960 e residente a Salerno alla via Sichelmanno n. 13 CF:

340 MLC LNZ. 60M04 F104Q".

2 dichiara aperta la relativa procedura di concordato preventivo;

3. nomina il dottor Giorgio Jaehia Giudice Delegato alla procedura;

4 ordina, ai sensi degli articoli 166, comma II, ed 88, comma II, l.f., la

345 trascrizione della ordinanza relativamente agli immobili della società;



5 ordina ai sensi dell'art. 166 legge fallimentare, la pubblicazione del dispositivo di questo decreto sui quotidiani il Mattino (ed. di Salerno) e la Città;

6 stabilisce che il ricorrente depositi in cancelleria entro quindici giorni della somma di € 30.000,00 per le spese della procedura;

350 7 ordina la convocazione della "Adunanza dei creditori", alla presenza del legale rappresentante della ricorrente, per il giorno ²¹ ~~24~~ gennaio 2008 ore ^{11.30} ~~11.00~~ per la discussione ed eventuale approvazione della proposta di concordato preventivo;

8 fissa il termine per la comunicazione della convocazione a tutti i creditori entro il 15 dicembre 2007;

355 9 chiede ai **creditori** di far pervenire con la massima cortese urgenza al commissario la documentazione inerente i rispettivi crediti e i privilegi (possibilmente non oltre il termine non perentorio di 10 giorni prima dell'adunanza);

10. fissa il termine di giorni dieci prima dell'adunanza dei creditori per il
360 deposito a cura del Signor Commissario Giudiziale della relazione particolareggiata sulla proposta di concordato la quale sarà integralmente pubblicata su un sito internet ove saranno reperibili anche il decreto di ammissione e copia della missiva di convocazione standard ed altri documenti ritenuti utili dal Commissario Giudiziale;

365 10 nomina commissario giudiziale l'avv. Elena Pompeo con studio in Salerno alla via *Musei A N°8 - SALERNO - REG. INE. N° 574/07*

11 autorizza e raccomanda ogni scambio informativo tra i Commissari Giudiziali delle procedure "Maiolica Store srl in Liquidazione", "La

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Commerciale srl", "Dol.Ma. Store srl" e "Centro Distribuzione Maiolica
370 S.R.L." i quali potranno procedere, soprattutto in relazione alle valutazioni da
compirsi in ordine ai cespiti loro ceduti, alla nomina dei medesimi professionisti
nonché potranno redigere relazioni congiunte anche su tali aspetti.

12 DISPONE che il commissario giudiziale:

a) comunichi il presente decreto ai creditori ex art. 163 comma 2 n. 2 L.
370 Fall per lettera raccomandata, indicando loro nella lettera di accompagnamento la
documentazione necessaria per l'accertamento del loro diritto di voto e del loro
diritto di credito;

b) comunichi nella medesima lettera ai creditori il sito internet sulla quale
sara pubblicata la relazione ex art. 172 L. fall;

380 c) notifichi immediatamente il presente decreto alla società ricorrente ed al
suo rappresentante legale;

Dispone, ai sensi dell'art. 165 L.F. a) l'affissione a cura della
cancelleria all'albo del Tribunale; b) la comunicazione al registro delle imprese;

Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 7.11.07

385 Il Giudice Estensore
Dr. Giorgio Jachia

Il Presidente


Dottor Alessandra Chianese
[Signature]

[Handwritten initials]



[Handwritten notes and signature]
8/11/07

x ALLA CANTIER+CONN. 8/11/07
QUESTA AFFISSIONE 8/11/07
DEGNATA COPIA AL COMMISS. C. 12/11/07
DEGNATA COPIA AL T. CANTIERO 8/11/07
-PA-SGDE-



[Handwritten signature]

AW. E. Pompeo

15 FEB 2007

CANON

2-15-07

